



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d'iniziativa dei senatori PILLON e URRARO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 NOVEMBRE 2018**

Norme in materia di diritto alla conoscenza delle proprie origini biologiche

ONOREVOLI SENATORI. — Con la sentenza 18 novembre 2013, n.278, la Corte costituzionale ha dichiarato « l'illegittimità costituzionale dell'articolo 28, comma 7, della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia), come sostituito dall'art. 177, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), nella parte in cui non prevede — attraverso un procedimento, stabilito dalla legge, che assicuri la massima riservatezza — la possibilità per il giudice di interpellare la madre — che abbia dichiarato di non voler essere nominata ai sensi dell'art. 30, comma 1, del d.P.r. 3 novembre 2000, n. 396 (regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127) — su richiesta del figlio, ai fini di una eventuale revoca di tale dichiarazione ».

La pronuncia si pone nel solco della decisione con la quale la Corte europea dei diritti dell'uomo ha ritenuto che la legislazione italiana richiamata violi la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, e segnatamente si ponga in contrasto con l'articolo 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare), in quanto non consente né la reversibilità del segreto conseguente alla scelta dell'oblio operata dalla partoriente, né l'accesso del figlio non riconosciuto alle informazioni sulle proprie origini ancorché non identificative di colei che l'ha generato e, di conseguenza, omette il dovuto ed effettivo contemperamento tra gli interessi fondamentali e concorrenti in causa (Corte europea dei diritti dell'uomo, *Godelli c. Italia*, sentenza del 25 settembre 2012, ric. n. 33783/09).

In una più recente occasione la medesima Corte (Corte europea dei diritti dell'uomo, *Călin e altri c. Romania*, sentenza del 19 giugno 2016, ric. nn. 25057/11, 34739/11 e 20316/12) ha ribadito che fondamento del diritto di risalire alle proprie radici è la tutela della vita privata, che comprende il diritto a conoscere i dettagli della propria identità di essere umano, puntualizzando altresì che il diritto dell'individuo a conseguire simili informazioni, che comprendono quelle necessarie all'identificazione della genitura biologica, si qualifica come fondamentale in virtù dell'influenza dalle stesse esercitata sul cammino di costruzione della personalità.

L'intervento legislativo, suggerito dalla giurisprudenza interna e sovranazionale, è imprescindibile in ragione della pronunciata incostituzionalità e della incompatibilità con gli obblighi che derivano all'Italia dall'adesione alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo. L'intervento è altresì urgente per consentire la concreta attuazione del diritto alla conoscenza delle proprie origini, presidiato da garanzie fondamentali, e disciplinare tra l'altro i casi di irreperibilità o decesso della madre che renderebbero vane le ricerche ed il richiamo allo scopo della verifica di un eventuale ripensamento. È poi necessario adottare una serie di cautele al fine di raccogliere e comunicare in ogni caso le informazioni personali e sanitarie non identificanti, conferendo concreta attuazione al principio già in vigore in forza dell'articolo 93, comma 3, del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, in attuazione dell'articolo 32 della Costituzione. Si pone inoltre questione circa l'età richiesta all'adottato per l'interpello, non es-

sendovi ragione per rinviare l'istanza al compimento dei venticinque anni, alla luce del rilievo conferito dalle fonti internazionali, ed attuato dalla riforma degli *status* del 2012-2013, alla capacità di discernimento del minore, addirittura dodicenne o anche più giovane.

Le modalità dell'interpello della donna rivestono particolare rilievo, al fine di garantirne al massimo grado la riservatezza, senza compromettere la realizzazione del bilanciamento col diritto del nato a conoscere le proprie origini, né l'altrettanto fondamentale aspirazione della donna a revocare la dichiarazione originariamente espressa. In linea con quanto affermato nella sentenza della Cassazione n. 1946 del 25 gennaio 2017, sarebbe utile procedere secondo « i protocolli in concreto seguiti da quei Tribunali per i minorenni che, dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 278 del 2013, hanno correttamente ritenuto di dare corso alla istanza del figlio di interpello della madre naturale per un'eventuale revoca della scelta di rimanere anonima fatta al momento del parto », dimostrando « come le norme di riferimento, arricchite delle indicazioni contenute nell'aggiunta del principio, siano suscettibili di essere declinate in direzioni pratiche dell'attività e del procedimento, capaci di consentire che, nel terminale del momento applicativo, il contatto con la madre, rivolto a raccogliere un'insindacabile dichiarazione di volontà, avvenga con modalità non invasive e rispettose della sua dignità e, nello stesso tempo, cautelando in termini rigorosi il suo diritto alla riservatezza ».

Nella conclusiva fase di interpello, sono utilizzati i servizi sociali che operano una mediazione che tenga conto dei tempi necessari alla donna per elaborare l'esperienza, anche attraverso un sostegno psicologico, of-

ferto dallo stesso tribunale, attraverso figure a ciò preposte, quali i giudici onorari.

Di fatto, così come indicato negli studi del Comitato nazionale per il diritto alle origini biologiche, al di là degli aspetti giuridici, l'interpello porta con sé una complessità emotiva e psicologica che impone un'adeguata formazione degli operatori e raccomanda la massima delicatezza nell'affrontarlo.

Infine, ove la donna risulti deceduta al momento in cui dovrebbe essere effettuato l'interpello, non essendo più possibile procedere al medesimo per la verifica della perdurante volontà di conservare il segreto, l'identità della partoriente deve essere comunicata all'istante, in ossequio a quanto ribadito in più occasioni dalla Suprema Corte di cassazione, da ultimo con ordinanza 5 dicembre 2017 - 7 febbraio 2018, n. 3004, secondo la quale non si può « considerare operativo, oltre il limite della vita della madre che ha partorito in anonimo, il termine, previsto dall'articolo 93, comma 2, del decreto legislativo n. 196 del 2003, di cento anni dalla formazione del documento per il rilascio della copia integrale del certificato di assistenza al parto o della cartella clinica, comprensivi dei dati personali che rendono identificabile la madre che abbia dichiarato di non voler essere nominata. Una diversa soluzione determinerebbe la cristallizzazione di tale scelta anche dopo la sua morte e la definitiva perdita del diritto fondamentale del figlio, in evidente contrasto con la necessaria reversibilità del segreto (Corte cost. n. 278 del 2013), nonché l'affievolimento, se non la scomparsa, di quelle ragioni di protezione che l'ordinamento ha ritenuto meritevoli di tutela per tutto il corso della vita della madre, proprio in ragione della revocabilità di tale scelta (Cass. n. 15024 e 22838 del 2016) ».

**DISEGNO DI LEGGE**

---

## Art. 1.

*(Modifiche all'articolo 28 della legge 4 maggio 1983, n. 184)*

1. All'articolo 28 della legge 4 maggio 1983, n. 184, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 5, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dal seguente: « L'adottato, ovvero il figlio non riconosciuto alla nascita da una donna che abbia manifestato la volontà di non essere nominata, ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, ovvero ancora un loro diretto discendente, raggiunta la maggiore età, possono chiedere di avere accesso a informazioni che riguardano la propria origine ovvero l'identità dei propri genitori biologici. »;

*b)* al comma 5 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « L'accesso alle informazioni non legittima azioni di stato né dà diritto ad alcuna rivendicazione di carattere patrimoniale o successorio. Qualora il figlio sia parzialmente o totalmente incapace, l'istanza è presentata da chi ne ha la legale rappresentanza ed esclusivamente ai fini dell'acquisizione delle informazioni di carattere sanitario. »;

*c)* il comma 7 è sostituito dal seguente:

« 7. L'accesso alle informazioni è consentito nei confronti della madre che, avendo dichiarato di non voler essere nominata, ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, abbia

successivamente revocato tale dichiarazione, o sia deceduta, o risulti incapace di esprimere la propria volontà, o sia irreperibile. La dichiarazione di revoca è resa personalmente dalla donna con dichiarazione autenticata dall'ufficiale dello stato civile del comune di residenza, contenente le indicazioni che consentano di risalire al luogo e alla data del parto nonché all'identità della persona nata. L'ufficiale dello stato civile trasmette senza ritardo la dichiarazione di revoca al tribunale per i minorenni del luogo di nascita del figlio. La donna ha altresì facoltà, decorsi diciotto anni dal parto, di confermare con le medesime modalità l'esercizio del diritto all'anonimato. In questo caso, qualora sia presentata istanza ai sensi del comma 7-*bis* del presente articolo, il tribunale per i minorenni autorizza, se richiesto, l'accesso alle sole informazioni di carattere sanitario, riguardanti le anamnesi familiari, fisiologiche e patologiche, con particolare riferimento all'eventuale presenza di malattie ereditarie trasmissibili. »;

d) dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:

« 7-*bis*. Su istanza dei soggetti legittimati ad accedere alle informazioni ai sensi dei commi 4 e 5, o del figlio non riconosciuto alla nascita, ovvero dei suoi discendenti, in caso di sua morte o incapacità, ed in mancanza di revoca della dichiarazione della madre di non voler essere nominata, il tribunale per i minorenni, con modalità che assicurino la massima riservatezza, avvalendosi preferibilmente del personale dei servizi sociali, ricerca e contatta la madre per verificare se intenda rimuovere l'anonimato a seguito della richiesta del figlio.

7-*ter*. Il tribunale per i minorenni, ricevuta l'istanza, forma il relativo fascicolo garantendone la segretezza sino alla conclusione del procedimento. I partecipanti al procedimento sono tenuti al mantenimento del segreto sulle informazioni raccolte nell'ambito del procedimento medesimo. Il tribunale in-

carica delle indagini una squadra specializzata di polizia giudiziaria, scelta tra i corpi militari, vigilando che esse vengano svolte senza tralasciare il sopralluogo presso l'istituto o il luogo di nascita e altre pubbliche amministrazioni che possano conservare dati utili all'identificazione della donna, della sua esistenza in vita o dell'intervenuto decesso, e del luogo di residenza. Ove la donna risulti in vita, incarica il servizio sociale del luogo di residenza di questa, o l'autorità consolare in caso di residenza all'estero, di recapitare, esclusivamente a mani proprie dell'interessata, una lettera di convocazione per comunicazioni orali, indicando diverse date possibili nelle quali le comunicazioni verranno effettuate, presso la sede del servizio o, ove preferito, al domicilio dell'interessata. In nessun caso l'operatore comunica il motivo della convocazione, osservando il più stretto segreto d'ufficio. Il servizio notificante informa il giudice delle condizioni psico-fisiche della persona, in modo da consentire le cautele imposte dalle medesime condizioni. Il colloquio avviene nel giorno e nel luogo scelto dall'interessata, alla presenza di quest'ultima, sola e senza eventuali accompagnatori, e del giudice onorario minorile delegato dal giudice togato. L'interessata viene messa al corrente dal giudice che il figlio ha espresso il desiderio di accedere ai propri dati di origine e viene informata che ella può o meno disvelare la sua identità e può anche richiedere un termine di riflessione. Se la donna consente, il giudice redige verbale, facendolo sottoscrivere alla persona interessata e rivelando a quest'ultima il nome del ricorrente. Se la donna non consente alla revoca dell'anonimato, il giudice si adopera per raccogliere, nel rispetto della riservatezza della donna, tutte le informazioni utili a ricostruire l'identità personale del nato, attraverso la conoscenza delle circostanze del concepimento e della nascita, nonché dati anamnestici e familiari. In questo caso, il figlio ha diritto di conoscerne

l'identità dopo il decesso della stessa, la cui comunicazione avviene a cura del tribunale per i minorenni adito per l'istanza. La donna conserva la facoltà di revocare l'anonimato in qualsiasi momento, con dichiarazione resa al medesimo tribunale o all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza, che gliela trasmette in forma riservata. Della revoca è informato tempestivamente l'istante, o in caso di suo decesso i discendenti ovvero, in mancanza di questi, gli eredi. Nel caso in cui la donna risulti deceduta il tribunale comunica senz'altro la sua identità all'istante, pronunciandosi con decreto motivato. Con le medesime modalità, su ricorso dell'interessato ed attraverso interpello, è consentito l'accesso ai dati identificativi di fratelli o consanguinei esistenti in vita, o la comunicazione dei dati identificati di quelli premorti ».

Art. 2.

*(Modifiche all'articolo 93 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196)*

1. All'articolo 93, comma 2, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, commi 7 e 7-bis, della legge 4 maggio 1983, n. 184 ».

Art. 3.

*(Modifiche all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396)*

1. All'articolo 30 del regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre

2000, n. 396, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-*bis*. La madre è informata, anche in forma scritta: degli effetti giuridici, per lei e per il figlio, della dichiarazione di non voler essere nominata, di cui al comma 1; della facoltà di revocare, senza limiti di tempo, o confermare, decorsi diciotto anni dalla nascita del figlio, la dichiarazione di non voler essere nominata e delle modalità per formalizzare la revoca o la conferma, ai sensi dell'articolo 28, comma 7, della legge 4 maggio 1983, n. 184; della facoltà del figlio, raggiunta l'età prevista dalla legge, di presentare istanza al tribunale per i minorenni affinché questo verifichi se la madre intenda mantenere l'anonimato, ai sensi dell'articolo 28, comma 7-*bis*, della legge n. 184 del 1983. Il personale sanitario raccoglie i dati anamnestici non identificativi della partoriente, anche con riguardo alla sua storia sanitaria personale e familiare, e li trasmette senza ritardo al tribunale per i minorenni del luogo di nascita del figlio, unitamente all'attestazione dell'informativa di cui al primo periodo ».

#### Art. 4.

##### *(Disposizioni transitorie)*

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la madre che ha manifestato la volontà di non essere nominata, ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, può confermare la propria volontà, dandone comunicazione al tribunale per i minorenni del luogo di nascita del figlio. Con decreto del Ministro della giustizia, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di tale comunicazione al fine di garantirne la massima riservatezza.



2. Nel caso in cui la madre non abbia confermato la propria volontà di non essere nominata, ai sensi del comma 1, si applica l'articolo 28, comma 7-bis, della legge 4 maggio 1983, n. 184.

3. Nel caso in cui la madre abbia confermato, ai sensi del comma 1, la propria volontà di non essere nominata e sia stata presentata l'istanza di cui all'articolo 28, comma 7-bis, della legge 4 maggio 1983, n. 184, il tribunale per i minorenni autorizza l'accesso alle sole informazioni di carattere sanitario, riguardanti le anamnesi familiari, fisiologiche e patologiche, con particolare riferimento all'eventuale presenza di malattie ereditarie trasmissibili. Consente altresì la conoscenza dell'identità di eventuali fratelli e consanguinei, ai sensi dell'articolo 28, comma 5 e seguenti, della legge 4 maggio 1983, n. 184. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro della giustizia, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 154, commi 4 e 5, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono stabilite le modalità di svolgimento di una campagna di informazione per dare piena conoscibilità alle previsioni del presente articolo, nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

#### Art. 5.

##### *(Relazione alle Camere)*

1. Il Governo, decorsi tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, trasmette alle Camere i dati relativi all'attuazione della presente legge, con particolare riferimento al numero di dichiarazioni rese ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.





€ 1,00